

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18/02/2020) 06-05-2020, n. 13807

**REATO CONTINUATO E REATO COMPLESSO
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA**

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -
Dott. CATENA Rossella - Consigliere -
Dott. MOROSINI Elisabetta - Consigliere -
Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.J., alias N.C.K., nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/01/2018 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Mignolo Olga, che ha concluso chiedendo
l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 18/01/2018 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Venezia, che, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ed esclusione della contestata aggravante, aveva condannato A.J. (alias N.C.K.) alla pena di 9 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 497 bis e 495 c.p., per avere esibito alla frontiera aerea di Venezia, durante l'imbarco di un volo diretto a Copenaghen, un documento di viaggio intestato ad A.J. con la propria effigie fotografica falsificato, ed avere dichiarato al personale di polizia le generalità di A.J., mentre in precedenza aveva dichiarato le generalità di N.C.K..
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.J. (alias N.C.K.), Avv. Riccardo Benvegnù, deducendo tre motivi di ricorso.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'individuazione del reato più grave in quello di cui all'art. 497 bis c.p., che è punito con la reclusione da 1 a 4 anni, anziché in quello di cui all'art. 495 c.p., che è punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento per la continuazione, che è stato ritenuto eccessivo già con l'atto di appello, senza che la Corte motivasse al riguardo.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena: contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, l'imputato ha fornito un'identità certa, che è N.C.K., nato in (OMISSIS), come dimostrato da un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Padova il 8.9.2014, domicilia in Padova, via Zoppo 17, ed è incensurato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.
2. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la pena base è stata determinata nella misura di 1 anno di reclusione, che è il minimo edittale previsto sia per il reato di cui all'art. 495 c.p., sia per il reato di cui all'art. 497 bis c.p. (nella disciplina, applicabile *ratione temporis*, precedente all'aumento di pena previsto dalla L. n. 43 del 2015).
3. Il secondo motivo, con cui si lamenta l'eccessività dell'aumento a titolo di continuazione, è inammissibile. Invero, premesso che l'aumento è stato contenuto nella modesta misura di un mese di reclusione, va ribadito che, in tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perchè deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 c.p., sia perchè deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F, Rv. 273533); la doglianza, peraltro, non è consentita, sollecitando una inammissibile rivalutazione del merito.
4. Il terzo motivo è invece fondato, in quanto la motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena è stata basata sullo status di cittadino straniero, sull'incerta identità dell'imputato, e sull'assenza di radicamento nel territorio dello Stato.
Tuttavia, secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, la irregolare presenza di uno straniero nel territorio nazionale non è di per sè indice di prognosi sfavorevole, ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. (Sez. 4, n. 19652 del 12/05/2010, Miled, Rv. 247479; Sez. 6, n. 7807 del 20/05/1998, Citora, Rv. 211259, secondo cui lo stato di incensuratezza di

un cittadino straniero non può presumersi insussistente solo per il fatto che egli sia privo in Italia di fissa dimora e di stabile occupazione lavorativa e per ciò dedito alla consumazione di illeciti, essendo del tutto arbitrario ricollegare la pericolosità sociale a detta semplice condizione personale, in assenza di ogni altro elemento concreto di segno contrario), ed è, dunque, illegittima la motivazione di diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena fondata esclusivamente sulla condizione di clandestino (Sez. 4, n. 22045 del 10/05/2012, Ciobanu, Rv. 252972).

5. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020